

## STATUTO

### Art. 1

#### *Costituzione, denominazione e sede*

E' costituita, per volontà dei Fondatori indicati al successivo art. 2, la **FONDAZIONE "GIOVANNI DALLE FABBRICHE"**. La Fondazione ha sede in Faenza (RA).

La Fondazione è costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile ed è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

La Fondazione si ispira ed applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione, previsto dalla legge.

Dal momento dell'iscrizione nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione adotterà la denominazione: Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche ETS.

### Art. 2

#### *Fondatori*

La Fondazione è stata costituita il 16 aprile 1993, in memoria di Giovanni Dalle Fabbriche (nato a Brisighella il 19.08.1914, deceduto a Faenza il 29.08.1992), su iniziativa degli Enti ed Organismi Fondatori di seguito elencati:

- Cassa Rurale ed Artigiana di Faenza (Ravenna) Soc. Coop. a r.l., con sede a Faenza, ora Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese Soc. Coop.;
  - Federazione delle Casse Rurali ed Artigiane dell'Emilia-Romagna, Soc. Coop. a r.l., con sede a Bologna, ora Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna Soc. Coop.;
  - Diocesi di Faenza-Modigliana, con sede a Faenza;
  - P.A.F. (Produttori Agricoli Faentini) Soc. Coop. per azioni a r.l., con sede a Faenza, ora AGRINTESA Soc. Coop. Agricola ;
  - C.A.V.I.R.O. (Cooperative Agricole Viti-Frutticoltori Italiani Riuniti Organizzati) Soc. Coop. Agricola, con sede a Faenza;
  - Confcooperative, Unione Provinciale di Ravenna, con sede a Ravenna, ora Confcooperative, Unione Territoriale di Ravenna e Rimini;
  - Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Ravenna, con sede a Ravenna,
- nonché degli eredi di Giovanni Dalle Fabbriche, nelle persone di Rosa Alberghi e Patrizia Dalle Fabbriche.

### Art. 3

#### *Scopo e Oggetto*

La Fondazione in totale assenza di ogni fine di lucro, persegue finalità civiche, benefiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva delle seguenti attività di interesse generale:

- 1) promozione della conoscenza, approfondimento, divulgazione del pensiero e dell'opera di Giovanni Dalle Fabbriche in campo sociale ed economico, in particolare per lo sviluppo della cooperazione, nonché della sua testimonianza di fede cristiana vissuta nel suo tempo in campo sociale;
- 2) organizzazione e finanziamento, anche in collaborazione con Enti e Organismi pubblici e privati di carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale, di iniziative volte all'educazione, preparazione e formazione dei giovani, con particolare riferimento alla qualificazione e perfezionamento professionale di operatori, tecnici e dirigenti destinabili a:
  - imprese e società cooperative agricole, agro-industriali, artigianali, dei servizi terziari e di altri settori produttivi;
  - imprese e società di credito cooperativo, società finanziarie collegate e/o partecipate, società di servizi parabancari;
  - associazioni del volontariato e imprese cooperative impegnate nel settore sociale ed assistenziale;
- 3) promozione di iniziative idonee a favorire l'interscambio scientifico-culturale-religioso tra i giovani di nazionalità diverse;
- 4) promozione di iniziative di sostegno e sviluppo di attività imprenditoriali singole o cooperative in Italia ed in Paesi esteri sottosviluppati od in via di sviluppo;
- 5) gestione di fondi finalizzati a scopi umanitari oppure destinati a progetti di solidarietà sociale promossi e finanziati - in primo luogo - dagli Enti aderenti, da altre organizzazioni del movimento cooperativo o da terzi soggetti;
- 6) prevenzione del fenomeno dell'usura; interventi di informazione, assistenza e solidarietà verso persone e/o famiglie od altri soggetti minacciati o danneggiati da attività estorsive od usuarie ovvero coinvolti - senza colpa grave - in dissesti od insolvenze finanziarie di qualsiasi natura, nonché verso persone svantaggiate

nell'accesso al credito; a tali fini, possono anche essere promossi fondi od altre forme idonee di garanzia per l'accesso a finanziamenti erogati da banche convenzionate, anche in collaborazione con altre istituzioni con finalità similari.

- 7) realizzare in proprio e/o in collaborazione con altre Fondazioni, altri enti pubblici e privati qualificati, attività di formazione e tirocinio per studenti neo diplomati e laureati; realizzare altresì iniziative di collegamento con il sistema scolastico e quello universitario in particolare, per favorire lo scambio di esperienze con il sistema economico ed imprenditoriale locale.

La Fondazione, all'interno dello scopo benefico istituzionale, può porre in essere, in via del tutto strumentale, le seguenti tipologie di iniziative:

- a. promozione di convegni, studi, pubblicazioni, opere editoriali o video-televisive di stretta attinenza con i suoi scopi istituzionali, in particolare per la divulgazione delle sue attività;
- b. istituzione e gestione di biblioteche e centri di documentazione, promuovendo la raccolta del materiale bibliografico e documentario relativo alla figura di Giovanni Dalle Fabbriche e alla storia del movimento cattolico;
- c. organizzazione di iniziative di raccolta pubblica di fondi da erogare a beneficiari identificati in conformità ai fini statutari;
- d. conferimento di borse di studio e premi su programmi definiti dal Consiglio di Amministrazione, derivanti da accordi o convenzioni con gli Enti aderenti o terzi soggetti;
- e. concessione di sussidi a fondo perduto o senza interessi, assunzione di piani di intervento ed assistenza, anche non monetaria, in ogni contesto in cui lo sviluppo morale e sociale degli assistiti sia utilmente perseguibile con azioni di incentivo al lavoro e all'elevazione sociale e civile;
- f. concessione di idonee garanzie – a valere su fondi propri e/o pubblici e/o di terzi appositamente costituiti – per facilitare l'accesso al credito bancario da parte di soggetti minacciati o danneggiati da attività estorsive od usuarie, nel rispetto dei criteri indicati al comma successivo.

La concessione delle garanzie di cui alla precedente lettera f. deve rispondere ai seguenti criteri:

- effettivo stato di bisogno del richiedente;
- serietà della ragione dell'indebitamento connesso allo stato di bisogno;
- capacità di rimborso in base al reddito od alla situazione patrimoniale;
- fondate prospettive di sottrarre l'indebitato all'usura.

E' fatto divieto agli Organi della Fondazione di intraprendere attività diverse da quelle previste dallo Statuto, ad eccezione di possibili attività ad esse strettamente connesse; in particolare, la Fondazione può compiere operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie utili al raggiungimento degli scopi statutari.

#### Art. 4 *Patrimonio*

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo, del quale il presente Statuto è parte integrante.

Tale patrimonio potrà essere aumentato ed alimentato da donazioni mobiliari ed immobiliari, eredità, legati ed erogazioni da parte di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento in via continuativa.

La Fondazione ricerca e persegue altresì l'ottenimento di contributi per i suoi programmi di attività, presso Enti ed Organismi sia pubblici che privati.

La Fondazione provvede al proprio funzionamento, in primo luogo, con le rendite del patrimonio di cui dispone; inoltre, potrà chiedere annualmente contributi agli Enti aderenti.

I contributi e i proventi di eventuali sponsorizzazioni, anche erogati da membri fondatori, non costituiscono incremento del patrimonio; essi sono impiegati per finanziare le attività della Fondazione insieme ai proventi della gestione.

Gli eventuali avanzi verranno investiti nell'attività istituzionale.

#### Art. 5 *Aderenti alla Fondazione*

Oltre ai membri fondatori possono aderire alla Fondazione sia persone fisiche che persone giuridiche (pubbliche e private) la cui domanda di adesione sia stata accolta dal Consiglio di Amministrazione.

In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande di persone od enti che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere con mezzi economici e materiali al funzionamento e finanziamento della sua attività.

Le persone fisiche devono possedere requisiti di buona condotta morale e civile e professare notoriamente idee e sentimenti ispirati alla democrazia, alla dottrina sociale cristiana, alla diffusione di valori etici della cooperazione e della solidarietà sociale.

Chi desidera diventare membro aderente, se persona fisica, deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti;
- c) l'ammontare della dotazione che si propone di sottoscrivere come apporto patrimoniale, con un minimo di 250,00 Euro.

Se persona giuridica, deve presentare domanda di ammissione sottoscritta dalla persona che ha la firma sociale competente, unendovi i seguenti documenti:

- a) estratto della deliberazione dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione che abbia i poteri relativi all'adesione nella quale dovrà essere indicata la quota o i beni che la stessa si impegna a portare in dotazione per un valore minimo di 500,00 Euro, nonché la persona chiamata a rappresentarla in Assemblea;
- b) elenco delle cariche sociali.

Sull'ammissione o meno delibera il Consiglio di Amministrazione. Al momento dell'accettazione il nuovo membro dovrà versare la quota della propria dotazione al patrimonio della Fondazione; dopo aver eseguito il versamento della propria quota, ogni membro della Fondazione potrà esercitare il diritto di voto in assemblea, nonché il diritto di prendere visione dei libri sociali, mediante richiesta scritta che precisi gli argomenti e le motivazioni oggetto della richiesta che potrà essere esercitata nel rispetto dei diritti dei terzi in materia di riservatezza dei dati personali.

La qualità di membro della Fondazione non si acquista di diritto per successione, a qualsiasi titolo dovuta, ma solo col consenso del Consiglio di Amministrazione.

Perdono la qualità di aderenti i membri che non ottemperano agli impegni finanziari assunti e fissati, anche nella modalità di erogazione, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il membro che intende dimettersi dovrà comunicarlo con raccomandata al Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Al dimissionario non spettano né liquidazioni, né restituzioni delle somme o quote comunque versate.

#### Art. 6 *Organi della Fondazione*

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Segretario
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Comitato Etico (*se nominato*).

#### Art. 7 *Assemblea*

Sono membri di diritto dell'Assemblea della Fondazione tre rappresentanti per ciascuno degli Enti e Organismi Fondatori elencati all'art. 2, nonché gli eredi di Giovanni Dalle Fabbriche nelle persone di Rosa Alberghi e Patrizia Dalle Fabbriche e loro eredi in linea retta.

Tutti gli altri aderenti, persone fisiche o giuridiche, sono membri dell'Assemblea, con un rappresentante ciascuno.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione. Si riunisce almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio e l'esame dei programmi di attività.

Può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da oltre un terzo dei suoi componenti o da parte del Consiglio di Amministrazione.

I membri che fanno parte dell'Assemblea in ragione del loro ufficio, durano in carica fino a quando ricoprono l'ufficio stesso.

Art. 8

*Competenze dell'Assemblea*

All'Assemblea compete:

- in via ordinaria, approvare il bilancio, adottare un eventuale Regolamento interno, nonché deliberare su ogni altra questione che le venga sottoposta, salvo quelle riservate all'assemblea straordinaria;
- eleggere il Consiglio di Amministrazione, come previsto al successivo art. 9, previa determinazione del numero totale dei componenti;
- nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
- in via straordinaria, deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione intorno a: sede, durata, scioglimento della Fondazione, variazioni dello Statuto.

Art. 9

*Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sei membri fino ad un massimo di quindici, tutti eletti e nominati dall'Assemblea su designazione - in parte - dei membri fondatori, come segue: per 1/3 su indicazione della famiglia Dalle Fabbriche (Eredi di Giovanni Dalle Fabbriche: la moglie e la figlia e loro eredi in linea retta), per 1/3 su designazione degli altri membri fondatori.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente; può nominare anche un Amministratore delegato e/o un Comitato Esecutivo cui delegare, nei limiti stabiliti dalla Legge, proprie attribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare a uno o più membri del Consiglio stesso lo svolgimento di particolari incarichi, precisando i limiti della delega.

Fa parte altresì del Consiglio di Amministrazione il Segretario Generale nominato dallo stesso Consiglio, senza diritto di voto; alle riunioni possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, anche rappresentanti degli Enti aderenti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente della Fondazione che lo presiede e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.

Le funzioni di Presidente, Vice Presidente e Consigliere, nonché gli altri incarichi delegati dal Consiglio sono assolti a titolo completamente gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 10

*Competenze del Consiglio di Amministrazione*

Compete al Consiglio:

- predisporre il bilancio preventivo, relativo al programma annuale d'attività;
- predisporre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio cui ci si riferisce, il conto consuntivo finale, col conto economico e lo stato patrimoniale che costituiscono il bilancio della Fondazione da sottoporre all'assemblea; i programmi pluriennali e annuali d'attività, la relazione di corredo al bilancio preventivo e al conto consuntivo; l'eventuale regolamento interno;
- deliberare tutte le iniziative di attuazione dello Statuto e del programma annuale; tenere il ruolo dei componenti dell'Assemblea generale, verificandone i requisiti;
- prendere in esame le domande di adesione e decidere in ordine ad esse;
- proporre all'Assemblea in via straordinaria le variazioni di Statuto che risultassero necessarie ed opportune, nonché quelle di bilancio e di programma e le deliberazioni su altre questioni che siano pertinenti alle attribuzioni dell'Assemblea;
- nominare e revocare il Segretario Generale, determinandone i poteri ed i compiti; attribuire deleghe di poteri ad amministratori;
- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- nominare l'eventuale Comitato Etico di cui all'art. 15;
- assumere le decisioni in ordine alla stipula dei contratti e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività; nonché, in ordine alla definizione dell'apparato, alle assunzioni, all'organizzazione del lavoro;
- convalidare i provvedimenti adottati in caso d'urgenza dal Presidente;
- fissare l'ordine del giorno delle sedute delle Assemblee predisponendo i provvedimenti da approvare.

Il Consiglio di Amministrazione potrà compiere ed effettuare tutti gli atti previsti nell'oggetto sociale, nonché i pagamenti, le riscossioni, le aperture di c/c bancari e tutti gli atti necessari alla gestione, nei quali agirà normalmente tramite il Presidente legale rappresentante.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni specifiche al Presidente, al Vice Presidente e al Segretario Generale, determinando i limiti della delega; il Consiglio può, inoltre, conferire poteri al Comitato Esecutivo o all'Amministratore delegato, se nominati. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio, secondo le modalità da questo fissate.

#### Art. 11

##### *Validità delle adunanze, dei verbali e delle deliberazioni*

Per la validità delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della metà più uno dei membri che lo compongono, in prima convocazione.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei membri presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione firmati dal Presidente e dal Segretario, sono riportati in appositi registri.

Per quanto non dispone il presente Statuto il funzionamento dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione è disciplinato per analogia e per quanto compatibili dalle norme del Codice Civile.

#### Art. 12

##### *Presidente*

Al Presidente della Fondazione, che dura in carica tre anni, compete:

- la legale rappresentanza della Fondazione;
- la convocazione e la presidenza dell'Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria;
- la convocazione, la presidenza e la determinazione dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione;
- la cura dell'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;
- l'adozione di ogni provvedimento opportuno in caso di urgenza, da sottoporre nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, egli viene sostituito dal Vice Presidente. Al Vice Presidente possono essere delegate specifiche funzioni anche in via normale.

#### Art. 13

##### *Segretario Generale*

Il Segretario Generale è il capo degli uffici e del personale della Fondazione, dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni.

Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e propositive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni. Sottoscrive, con il Presidente, i verbali delle riunioni.

Provvede ad istruire e a proporre gli atti per le deliberazioni del Consiglio, dispone per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso, nonché per quelle adottate dal Presidente in via d'urgenza.

Provvede direttamente all'assegnazione degli incarichi a collaboratori esterni o all'eventuale personale dipendente.

Firma la corrispondenza, gli atti ed i documenti che non implicano la rappresentanza legale della Fondazione, le girate ed i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private.

Inoltre, compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal Consiglio.

La carica di Segretario Generale è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento degli incarichi attribuiti. Il Consiglio di Amministrazione – a fronte di impegni di particolare rilevanza e durata – può deliberare l'attribuzione di un compenso forfettario.

#### Art. 14

##### *Collegio dei Revisori dei Conti*

Il controllo sulla gestione della Fondazione è esercitato da un Collegio di revisori dei conti, formato da tre membri che durano in carica tre esercizi, che sono nominati dall'Assemblea e sono rinnovabili.

I Revisori dei Conti riferiscono all'Assemblea e partecipano alle sue sedute e a quelle del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono verbalizzate in apposito registro.

Per quanto applicabili, dovranno essere osservate le norme degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

Art. 15

*Comitato Etico*

Il Comitato Etico - eventualmente costituito - è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione; è presieduto da una persona pubblicamente distintasi per competenza negli ambiti istituzionali della Fondazione.

Il Comitato Etico è un organo consultivo che contribuisce, con pareri e proposte, all'indirizzo delle attività deliberate dalla Fondazione, al fine di assicurarne la rispondenza ai principi di etica sociale universalmente riconosciuti.

Su mandato del Consiglio, assiste gli Organi della Fondazione nella valutazione - indipendente - di specifiche iniziative, esprimendo pareri sulla destinazione dei fondi allo scopo stanziati.

Il Comitato viene convocato dal Segretario Generale. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; il Comitato formula i propri pareri con la maggioranza dei presenti.

Delle riunioni viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario Generale. I membri del Comitato svolgono le loro funzioni gratuitamente.

Art. 16

*Bilanci*

Gli esercizi finanziari della Fondazione coincidono con l'anno solare e vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il Consiglio di Amministrazione predispose ed approva il programma annuale delle attività; entro quattro mesi dal termine dell'esercizio, redige il Bilancio, unitamente alla Relazione sulla Gestione ed alla proposta di sistemazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione, da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Il Bilancio deve essere redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione.

La Relazione sulla Gestione illustra la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Le scritture contabili cronologiche e sistematiche che stanno alla base del Bilancio sono redatte in modo da esprimere con completezza ed analicità le operazioni poste in essere.

Art. 17

*Scioglimento*

In caso di scioglimento della Fondazione, da deliberarsi con maggioranza di almeno  $\frac{3}{4}$  dei componenti, l'Assemblea determinerà le modalità di liquidazione nominando uno o più liquidatori e fissandone i poteri e le attribuzioni.

Il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea, ad altri enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore.

Art. 18

*Regolamento interno*

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può darsi un Regolamento interno, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

Art. 19

*Disposizioni finali*

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.